

COMUNE DI SANGIANO

STATUTO

Delibera n. 28 del 28/11/2006

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di SANGIANO è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune di Sangiano fonda la propria azione sui seguenti principi:
 - a) il rispetto della persona e della famiglia, la promozione sociale, culturale e la tutela dei disagiati e dei deboli, dei giovani e degli anziani in particolare;
 - b) la promozione di ogni azione atta a garantire i servizi alla comunità, a migliorarne qualità e finalità, a tutelare le iniziative economiche, cooperative ed associative aventi funzioni sociali anche a mezzo di organizzazioni di volontariato;
 - c) la protezione del territorio, dell'ambiente e dello sviluppo delle risorse aventi come finalità una migliore qualità della vita intesa nella sua dinamica storica.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.
3. I rapporti con gli altri Comune, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km², 2,24 confinante con i Comuni di Caravate, Besozzo, Leggiuno, Laveno Mombello e storicamente sorto dagli originari nuclei del I°, II° e III° cantone e della località Baraggia;
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma ne certifica l'avvenuta pubblicazione in luogo comunque accessibile in ogni momento alla cittadinanza garantendone l'individuazione ai fini della completa visione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome SANGIANO e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 2121 in data 26.04.1983.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n° 2121 in data 26.04.1983
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di solidarietà e pubblicità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nella adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Ai fini della convocazione, che avverrà rispettivamente 5 - 3 e 1 giorno prima della seduta delle sessioni di cui al punto 1, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione su bilancio e consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal vice - sindaco.

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee e speciali, che hanno compito consultivo.
2. Il regolamento disciplina l'istituzione delle Commissioni di cui al comma primo, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione; le stesse sono aperte alla partecipazione di soggetti qualificati ed esperti senza diritto di voto; ove prevista la rappresentanza di consiglieri comunali dovrà essere garantita la rappresentanza della minoranza.
3. Le commissioni permanenti hanno competenza generale nelle materie loro assegnate.
4. Le commissioni temporanee e speciali hanno competenza nell'esame delle materie individuate dal Consiglio Comunale.
5. Il regolamento dovrà inoltre disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione, all'interno della stessa;

- le procedure dell'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - i metodi i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;
 - i rapporti con il consiglio che le ha elette.
1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. La presidenza della commissione è assunta da un componente della minoranza. Poteri, composizione e funzionamento sono demandati alla disciplina del regolamento consiliare

Art. 12 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale e a parità di voti il più anziano di età.
3. Le dimissioni della carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e immediatamente efficaci. Il consiglio, entro dieci giorni procede, con separate deliberazioni, alla surroga dei consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Qualora durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Il Consiglio provvede alla sostituzione in via temporanea, del consigliere sospeso ai sensi di legge, fin tanto dura la sospensione medesima.
6. Lo scioglimento del consiglio nei casi previsti dalla legge determina la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.
7. Nei confronti dei Consiglieri comunali che senza giustificati motivi non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, il Sindaco può attivare il procedimento di decadenza con le modalità dei successivi commi 8, 9, 10 del presente articolo.
8. Le assenze dal Consiglio comunale possono essere contestate dal Sindaco all'interessato, il quale, entro il termine di trenta giorni, deve fornire le proprie giustificazioni.
9. Le giustificazioni addotte dal Consigliere, o il fatto che non siano state prodotte, sono portate in Consiglio Comunale affinché il detto organo decida, in seduta segreta e a votazione segreta, sulla decadenza.
10. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, a maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, qualora il Consigliere interessato non fornisca alcuna giustificazione oppure le motivazioni non siano sufficienti a giustificare le ripetute assenze dall'assemblea.

Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'osservanza delle procedure tipizzate dalla legge.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
Qualora non eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo, le relative attribuzioni e le modalità per la costituzione e la variazione dei gruppi.

Art. 15
Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 16
Nomina e prerogative

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, dei quali uno con funzione di ViceSindaco.
2. Uno degli Assessori, può essere nominato tra cittadini non Consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di professionalità e competenza nel settore.
3. L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, e può illustrare argomenti di sua competenza.
4. Il Vice Sindaco deve essere un Consigliere Comunale

Art. 17
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa..

Art. 18
Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
2. La Giunta svolge funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge e dai regolamenti comunali al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi;
 - c) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - d) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - e) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - g) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) approva accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio.
 - l) nomina le commissioni miste, nella cui composizione intervengono anche persone che non sono consiglieri comunali;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - n) approva i P.E.G. secondo le modalità previste dai regolamenti comunali;
 - o) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi;
 - p) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.
4. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.
- d) adotta e modifica la dotazione organica, approva il piano annuale e pluriennale delle assunzioni, adotta e modifica il regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19
deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale con il supporto degli uffici, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario Comunale.
5. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

Art. 19 bis
L'elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto;
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- 2 bis.) Entro sessanta giorni il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. L'adeguamento di tali linee programmatiche e dei progetti viene effettuato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche va effettuata almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, contestualmente alla deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivate comunicazioni al Consiglio; a tal proposito, entro 10 (dieci) giorni dalla data del provvedimento, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per comunicare la revoca dell'Assessore. Alla surroga dell'Assessore revocato, il Sindaco può provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla seduta consiliare di comunicazione della revoca. Fino allo scadere del termine indicato al precedente comma, il Sindaco può ritirare il provvedimento di revoca che comunque produce i suoi effetti il giorno successivo alla seduta consiliare di comunicazione dello stesso provvedimento.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 20 Sindaco

1. Il Sindaco, oltre alle funzioni attribuitegli quale ufficiale di governo, è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 21 Attribuzioni amministrative

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) convoca comizi per i referendum consultivi;
 - h) adotta ordinanze ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
 - i) dà impulso e assume la responsabilità dell'attuazione della normativa relativa allo separazione di competenze tra organi che esercitano attività gestionale amministrativa e organi che svolgono attività politica e di controllo;
 - l) provvede alla nomina ed alla revoca del Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - m) conferisce al segretario comunale le funzioni di Direttore generale;
 - n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi e degli esercizi comunali;
 - p) fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della giunta;
 - q) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi quando manchi nel Comune una figura "direttiva", ausiliaria del Segretario rogante;
 - r) ha facoltà di delega delle precedenti attribuzioni in tutto o in parte alla Giunta o al Segretario nei casi previsti dalla legge;
 - s) comunica al Consiglio Comunale la revoca dei singoli assessori;
 - t) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla

revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed istituzioni nei termini di legge;

- u) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, il Sindaco può conferire incarichi individuali di collaborazione esterna ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a tal fine previsti e della specifica normativa del Regolamento organico comunale.

Gli adempimenti previsti dal presente articolo, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione e decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco.

Art. 22

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune anche in sede giudiziale;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta é formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capogruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o a consiglieri comunali;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 24

Vice sindaco

1. Il Vicesindaco é l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento;
2. Un secondo assessore designato dal Sindaco, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 25

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, é affidata al Segretario Comunale che l'esercita unitamente ai responsabili degli uffici e dei servizi, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge, del presente Statuto e regolamentari.

Art. 26

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto agli organi elettivi o ai responsabili degli uffici o servizi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - b) fornisce, se richiesta, assistenza giuridico - amministrativa ai componenti degli organi comunali ed ai titolari delle funzioni dirigenziali (responsabili degli uffici o dei servizi);;

- c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche di rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- d) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 27
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 28
Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 29
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute di giunta e di consiglio; può partecipare alle sedute delle commissioni e degli altri organismi, ne cura altresì la verbalizzazione.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva, riceve le iscrizioni dei Consiglieri ai Gruppi.

Capo II

UFFICI

Art. 30
Principi e strutturali ed organizzativi

L'attività amministrativa persegue i fini che sono determinati dalla legge e dalla volontà degli organismi comunali secondo le forme previste dal presente Statuto e dalle leggi che regolano il loro funzionamento.

L'attività amministrativa è garantita principalmente dagli uffici comunali i cui funzionari operano con compiti e responsabilità distinti da quelli degli organismi politici.

L'attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo il disposto delle leggi che regolano l'azione amministrativa, le strutture burocratiche e lo status dei funzionari.

I responsabili degli uffici e dei servizi svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo degli organi politici. Ad essi sono attribuiti tutti gli atti di gestione non espressamente riservati al Segretario comunale e specificati dal regolamento degli uffici e dei servizi.

L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai principi, alle modalità e alle garanzie per il cittadino previste dalla legge n° 241/90 e deve, in particolare, essere retta dai seguenti principi:

- a) ricerca di forme di partecipazione al procedimento per gli interessati, i controinteressati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, con possibilità di avere accesso alla documentazione nelle forme previste dalla predetta legge e dal regolamento;
- b) organizzazione del lavoro per progetti -obiettivo e per programmi;
- c) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 31 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 32 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento dei mezzi, la formazione, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti e le coerenze tra strutture operative e fabbisogni gestionali.
2. Nel caso di gravi inadempienze da parte del personale comunale, dopo il richiamo e la censura, possono essere attivate iniziative di destituzione compatibilmente con le norme vigenti.

Titolo III

SERVIZII

Art. 33

Forme di gestione

Tutti i servizi pubblici, intesi pure quale produzione di beni, sono istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa.

La forma di gestione per ciascun servizio viene effettuata sulla base delle leggi e di una valutazione complessiva che deve tener conto dei seguenti parametri:

- 1) costi-benefici anche in senso economico oltre che di utilità pubblica;
- 2) controllo;
- 3) tutela degli utenti;
- 4) nell'ipotesi di azienda speciale istituita dal C.C. per gestione di servizi produttivi, la direzione viene nominata dal C.C. stesso che ne disciplina con apposito regolamento l'ordinamento e la gestione.

Servizi pubblici possono essere gestiti anche attraverso apposite convenzioni con associazioni o gruppi presenti nel Paese.

Le apposite convenzioni devono regolare l'affidamento dei servizi stessi garantendo la fruizione a tutti i cittadini a condizioni paritarie.

Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio Comunale e devono essere precedute dall'approvazione di un capitolato che deve essere reso pubblico e sulla base del quale si procede ad analisi comparativa delle offerte pervenute.

Art. 34

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 35

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi pubblici, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità nei limiti delle proprie possibilità e strutturazioni.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ad aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 36

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale anche fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e con provate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 37

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione é nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, é il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 39

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 40
Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 41
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Il Comune persegue inoltre lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altri soggetti per la gestione associata di attività e servizi finalizzati alla realizzazione di obiettivi comuni.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 42
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente.

Art. 43
Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Si potranno prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca per inadempienza e di decadenza per sopravvenuti motivi di incompatibilità
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

FORME COLLABORATIVE

Art. 44

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Il Comune può partecipare con quote azionarie o partecipative a società private che gestiscono servizi di interesse anche locale nel campo socio culturale ed economico.

Art. 45

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative a programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o con altri soggetti.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Trattandosi di rapporti tra soggetti che rivestono lo stesso status pubblicitaristico nessuno di loro è titolare di poteri di supremazia.

Art. 46

ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi o l'esercizio di funzioni rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 45, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 47
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 44 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 48
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento con ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, su specifici problemi.
5. Il regolamento disciplina le modalità, i tempi e le procedure per l'esercizio delle attività di partecipazione.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 50

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 20 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure della pubblicità dell'istanza.

Art. 51

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 50 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può chiedere ragione al Sindaco del ritardo. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e a motivare le ragioni del ritardo.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 52

Proposte

1. Cento residenti aventi diritto al voto possono avanzare ai sensi dell'art. 49, proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 53
Assemblee pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale di propria iniziativa o quando lo richiedono almeno cento cittadini, indice pubbliche assemblee su argomenti e questioni di interesse generale della comunità.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 54
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 57, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 55
Associazionismo

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 56
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. . Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 57
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo.

Art. 58

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi comunque senza diritto di voto.

CAPO III

REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art. 59

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali (espropriazione per pubblica utilità ecc.), su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo mandato amministrativo.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 4. 1/3 del corpo elettorale;
 5. il Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti soggettivi e materiali di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione e quelle relative al reperimento della copertura finanziaria.

Art. 60

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 61

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la possibilità di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 62
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. In zone periferiche l'amministrazione comunale può valutare l'opportunità di collocare bacheche per una maggiore informazione ai cittadini.
3. Il Sindaco adotta provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione del diritto di informazione.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 63
Nomina

1. Il consiglio comunale a scrutinio segreto e col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta, può nominare un difensore civico.
2. Il consiglio comunale può nominare un difensore civico sovracomunale in cooperazione con altri Comuni in recepimento del principio di collaborazione di cui al precedente art. 44.
3. Attribuzioni, prerogative, limiti e modalità di designazione del difensore civico verranno individuate in apposito regolamento.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 64
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini aventi diritto al voto, o di 1/3 dei consiglieri comunali, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 65 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 2. Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 3. In tutte le altre materie di competenza comunale.
4. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
5. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
6. I regolamenti diventano esecutivi nel momento in cui acquista esecutività la delibera di approvazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
7. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
8. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 66 Ordinanze

- Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in applicazione a norme legislative e regolamentari.
- Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, ed unicamente in relazione all'attività interna dell'Ente, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
- Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
- Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000; tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, esse deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 67
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. I regolamenti previsti dallo Statuto sono approvati dal consiglio comunale. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.